

DELIBERAZIONE NR. 535 DEL 02/04/2026

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'ADESIONE AL PROGETTO PILOTA PER LA SPERIMENTAZIONE DI UNA SOLUZIONE TECNOLOGICA DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER IL SUPPORTO ALLA DIAGNOSI DELLO STROKE E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO CON L'AZIENDA NICO-LAB B.V.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**nella persona del Dott. Francesco Locati**

**ASSISTITO DA:**

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	DR. GIANLUCA VECCHI
IL DIRETTORE SANITARIO F.F.	DOTT.SSA GIULIA BOMBARDIERI
IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO	DR.SSA SIMONETTA CESA

**Premesso che:**

- in data 21 marzo 2025 Regione Lombardia, con nota prot n. G1.2025.0012016, ha illustrato l'iniziativa europea relativa al "Progetto Pilota per la sperimentazione di una soluzione tecnologica di intelligenza artificiale per il supporto alla diagnosi dello stroke" e ha individuato come potenziali soggetti destinatari della sperimentazione – previo consultazione con la Commissione Tecnica "Ictus (STROKE)" della Rete delle Neuroscienze – il Centro Hub dell'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo e i Centri Spoke dell'ASST di Crema e dell'ASST Bergamo Est – Centri di I e di II livello afferenti alla Rete regionale Stroke;
- in pari data, con nota prot. n. 20825 a firma del Direttore generale, è stata trasmessa la conferma dell'interesse di questa ASST alla partecipazione al progetto citato;

**Vista** la deliberazione di Giunta regionale n. XII/4390 del 20 maggio 2025 con la quale Regione Lombardia ha deliberato l'adesione al bando europeo "Open Call 1 (Wave 1) Innomatch – Open call for EIC Awardee + Buyer" per la sperimentazione dell'applicazione dell'intelligenza artificiale (AI) a supporto della diagnosi dell'ictus cerebrale, confermando il coinvolgimento delle ASST già citate, in funzione della loro particolare esperienza nella ricerca e valutazione di soluzioni tecnologiche a supporto della diagnosi e trattamento dello stroke;

**Vista**, altresì, la nota di Regione Lombardia del 24 settembre 2025, prot. n. G1.2025.0036643, con la quale informava l'approvazione del Progetto Europeo InnoMatch, per la Rete Regionale Stroke, indicando il coinvolgimento dei dirigenti di questa ASST: dott.ssa Simonetta Gerevini, direttore SC Radiologia Diagnostica per immagini 2 – Neuroradiologia, dott. Luca Quilici, della medesima struttura (Neuroradiologia), dott. Davide Cicolari e dott. Emanuele Balduzzi della SC Fisica sanitaria, dr. Claudio Brioschi della SC Sistemi Informativi;

**Considerato che:**

- con deliberazione di Giunta regionale n. XII/5286 del 10 novembre 2025, Regione Lombardia prende atto degli esiti della “Open Call 1 (Wave 1) Innomatch – Open call for EIC Awardee + Buyer” che ha identificato l'azienda olandese NICO-Lab B.V. come Beneficiario EIC per l'attuazione del progetto europeo InnoMatch per la Rete Regionale Stroke e, contestualmente, approva il documento Memorandum of Understanding, accordo con l'azienda beneficiaria, sottoscritto da Regione Lombardia in data 14 novembre 2025;
- con la medesima deliberazione, Regione Lombardia demanda alle singole strutture sanitarie la regolamentazione dei rapporti con NICO-Lab B.V. predisponendo appositi accordi;

**Rilevato che** è successivamente intercorsa copiosa corrispondenza tra i competenti uffici di questa ASST e l'azienda NICO-Lab B.V. per stabilire i rapporti tra le stesse per l'attuazione del progetto pilota, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati che ha richiesto un intervento del responsabile della protezione dei dati;

**Evidenziato che**, a seguito delle interlocuzioni tra le strutture aziendali interessate, è stato prodotto il testo del documento “Accordo utente StrokeViewer + accordo sul trattamento dei dati” il quale dovrà essere sottoscritto dai legali rappresentati delle aziende;

**Dato atto** che l'adozione del presente provvedimento non comporta l'assunzione di alcun onere per l'azienda;

**Dato atto**, altresì, che il responsabile del procedimento è la dr.ssa Eleonora Zucchinali, direttore ad interim della SC Affari generali;

**Acquisito** il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario f.f. e del direttore sociosanitario

**DELIBERA**

1. di prendere atto dell'adesione di Regione Lombardia al “Progetto Pilota per la sperimentazione di una soluzione tecnologica di intelligenza artificiale per il supporto alla diagnosi dello stroke” e al conseguente coinvolgimento di questa ASST all'interno del progetto stesso;
2. di approvare il documento “Accordo utente StrokeViewer e accordo sul trattamento dati” al fine della sottoscrizione da parte di questa ASST, nei termini di cui al testo allegato al presente atto;
3. di dare atto, altresì, che la dr.ssa Eleonora Zucchinali, direttore ad interim della SC Affari generali, è responsabile del procedimento.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Dott. Francesco Locati

# Accordo con l'utente StrokeViewer + Accordo sul trattamento dei dati

---

Numero dell'accordo : [NIC-260014-01-F ]

---

**I SOTTOSCRITTI :**

1. **NICO-Lab B.V.**, società a responsabilità limitata con sede legale in Paasheuvelweg 25, 1105 BP, Amsterdam, Paesi Bassi, iscritta alla Camera di Commercio con il numero 64531775, di seguito denominata "Nicolab", legalmente rappresentata da Michael Macilquham, Amministratore Delegato;
2. **ASST (Azienda Socio Sanitaria Territoriale) Papa Giovanni XXIII** con sede legale in Bergamo, Piazza OMS n. 1, (24127 BG) e registrato presso la Camera di Commercio C.F. e P.IVA 04114370168, di seguito denominato "Ospedale", legalmente rappresentato dal direttore generale dott. Francesco Locati;

di seguito denominati collettivamente anche "Parti" e singolarmente "Parte".

**CONSIDERATO CHE:**

- A. StrokeViewer di Nicolab è una soluzione basata su cloud supportata dall'intelligenza artificiale, con l'obiettivo di assistere i medici specialisti nel prendere rapidamente la giusta decisione terapeutica nella cura dell'ictus acuto;
- B. StrokeViewer è un'applicazione di elaborazione delle immagini Software as a Service (SaaS). StrokeViewer analizza automaticamente le scansioni cerebrali dei pazienti con sintomi di ictus. Dall'analisi viene compilato un rapporto contenente visualizzazioni delle proprietà di imaging rilevanti per l'ictus che possono aiutare il medico nella diagnosi dell'ictus;
- C. L'ospedale desidera utilizzare StrokeViewer di Nicolab;
- D. Le Parti desiderano stabilire i loro accordi relativi all'uso di StrokeViewer di Nicolab nel presente Accordo per l'utente di StrokeViewer;
- E. Oltre al presente Accordo, le Parti stipulano l'Accordo sul trattamento dei dati in relazione al trattamento dei dati personali.

**LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:****1. DEFINIZIONI**

Addendum:	un addendum al Contratto in cui sono concordate tra le Parti modifiche e/o integrazioni e/o deroghe al Contratto;
Ambiente ADFS:	Servizi Active Directory Federation, forniscono l'autenticazione e l'accesso degli utenti a sistemi e applicazioni situati al di fuori dei confini di un'organizzazione;
Accordo:	il presente Accordo per l'utente di StrokeViewer firmato dalle Parti e gli Allegati e le Appendici associati (se presenti);
Allegati:	un allegato al Contratto che costituisce parte integrante dello stesso;
TC:	Tomografia computerizzata;
CTA:	Angiografia con tomografia computerizzata;
CTP:	Perfusione tomografica computerizzata;
Accordo sul trattamento dei dati:	il contratto stipulato tra le Parti che disciplina il trattamento dei Dati Personali da parte di Nicolab ai sensi dell'articolo 28 (3) del GDPR;
GDPR:	Regolamento generale sulla protezione dei dati, nella sua versione completa: Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Piano di attuazione:	piano per l'implementazione di StrokeViewer e panoramica delle relative responsabilità delle Parti;
Dati personali:	qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del GDPR;
SLA:	Accordo sul livello di servizio;
StrokeViewer:	la soluzione basata su cloud offerta da Nicolab e supportata dall'intelligenza artificiale, con l'obiettivo di assistere i medici specialisti nel prendere rapidamente la giusta decisione terapeutica nella cura dell'ictus acuto;

Algoritmo/i StrokeViewer:	processo computazionale utilizzato per analizzare, migliorare, trasformare e modificare le scansioni cerebrali. Comprende una serie di passaggi con l'obiettivo di generare informazioni utili dall'input delle scansioni cerebrali;
Documento di formazione StrokeViewer:	documento firmato dalle parti al completamento dell'implementazione e della formazione richiesta per StrokeViewer. Una volta firmato integralmente questo documento, StrokeViewer potrà essere utilizzato in ambito clinico acuto;
Aggiornamenti:	modifica agli algoritmi, ai prodotti e alle funzionalità esistenti di StrokeViewer che corregge bug, migliora le prestazioni o aumenta la sicurezza;
Aggiornamenti:	nuovi algoritmi, prodotti e funzionalità di StrokeViewer, potrebbero essere applicati costi aggiuntivi;
Visualizzatore:	visualizzatore diagnostico certificato di immagini DICOM, compreso il database di file DICOM collegato o l'archivio di file DICOM di StrokeViewer;
Visualizzazioni:	risultati degli algoritmi presentati sotto forma di mappe cromatiche; non comporta dati dei pazienti.

## 2. DIRITTO D'USO

- 2.1.** Nicolab concede all'Ospedale un diritto di utilizzo revocabile, non esclusivo e non trasferibile di StrokeViewer, destinato esclusivamente all'uso interno dell'Ospedale nell'ambito di applicazione stabilito nell'articolo 3.
- 2.2.** Tale diritto d'uso può essere esercitato (senza ulteriore preavviso) solo per la durata del Contratto.

## 3. AMBITO DEI SERVIZI

- 3.1.** Nell'ambito dei servizi, l'Ospedale può utilizzare StrokeViewer solo in contesti clinici acuti. Le funzionalità di StrokeViewer includono notifiche push su dispositivi mobili (iOS, Android), visualizzatore DICOM mobile, condivisione di immagini su tutta la rete, funzione di chat e analisi automatica delle immagini utilizzando gli algoritmi StrokeViewer. Il presente Contratto include i seguenti algoritmi StrokeViewer: rilevamento e localizzazione dell'occlusione su CTA (StrokeViewer LVO), rilevamento/quantificazione dell'emorragia su TC senza mezzo di contrasto (StrokeViewer Hemorrhage), valutazione automatica dello stato dei collaterali su CTA (StrokeViewer Collaterals), calcolo ASPECTS su TC senza mezzo di contrasto e valutazione automatica del nucleo/penombra su TC perfusionale (StrokeViewer Perfusion).
- 3.2.** Anche gli aggiornamenti di StrokeViewer relativi a miglioramenti dell'algoritmo e patch di sicurezza rientrano nell'ambito dei servizi descritti nell'articolo 3.1. Gli aggiornamenti relativi a

potenziali funzionalità e analisi future non rientrano di default in questo ambito di servizi e pertanto potrebbero essere applicati costi aggiuntivi.

- 3.3.** L'ospedale può utilizzare StrokeViewer senza costi di utilizzo e di implementazione per un periodo di sei [6] mesi, durante il quale avrà la possibilità di valutare, in base ai KPI indicati nell'Allegato 3, se StrokeViewer funziona in modo soddisfacente nell'ospedale, di seguito denominato "Periodo di prova".
- 3.4.** Un (1) mese prima della fine del Periodo di prova, l'Ospedale parteciperà a un sondaggio post-commercializzazione relativo all'uso di StrokeViewer e, in caso di completamento con esito positivo dei KPI indicati nell'Allegato 3, continuerà a utilizzare StrokeViewer in base a un nuovo accordo.
- 3.5.** Le responsabilità delle Parti in relazione all'implementazione di StrokeViewer sono definite nel Piano di implementazione, che sarà fornito separatamente da Nicolab.
- 3.6.** Nicolab può rendere anonimi i dati per monitorare in modo proattivo la qualità, l'affidabilità e la sicurezza del prodotto, nonché per modificare, adeguare, testare e/o migliorare StrokeViewer e i servizi.
- 3.7.** L'ambito dei servizi comprende anche discussioni di valutazione tra le Parti, avviate da Nicolab, che avranno luogo dopo l'implementazione di StrokeViewer.
- 3.8.** Nel contesto della fornitura dei servizi, le Parti hanno concordato uno SLA separato che sarà fornito separatamente da Nicolab.

#### **4. DURATA E SCADENZA DEL CONTRATTO**

- 4.1.** Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dell'ultima firma del presente Accordo, di seguito denominata "Data di entrata in vigore dell'Accordo".
- 4.2.** Il Contratto è stipulato per la durata del Periodo di prova e avrà inizio alla data della firma del Documento di formazione StrokeViewer, di seguito denominata "Data di entrata in vigore dei servizi", e terminerà automaticamente sei (6) mesi dopo senza necessità di preavviso.
- 4.3.** Ciascuna delle Parti ha il diritto di risolvere il Contratto con effetto immediato (in tutto o in parte) senza intervento giudiziario mediante comunicazione scritta, senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti dell'altra Parte e senza pregiudizio per qualsiasi altro diritto della Parte che invoca la risoluzione, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
  - a) Viene dichiarato il fallimento dell'altra Parte;
  - b) L'altra Parte viene dichiarata fallita;
  - c) All'altra Parte viene concessa una sospensione dei pagamenti (temporanea o meno);
  - d) L'impresa dell'altra Parte viene chiusa.
- 4.4.** L'ospedale ha il diritto di risolvere il presente Contratto durante il Periodo di prova senza giusta causa mediante comunicazione scritta.

- 4.5.** In tutti gli altri casi, una Parte avrà il diritto di risolvere il Contratto solo se l'altra Parte viola una o più disposizioni sostanziali del presente Contratto e, dopo aver ricevuto un'adeguata comunicazione scritta di inadempienza il più dettagliata possibile e che stabilisca un termine ragionevole per porre rimedio alla violazione, non pone rimedio alla violazione.

## **5. PROPRIETÀ (INTELLETTUALE)**

- 5.1.** StrokeViewer, le sue istruzioni e la relativa documentazione, nonché tutti i diritti di proprietà intellettuale dello stesso, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, diritti d'autore, segreti commerciali, brevetti, diritti di design, marchi commerciali e diritti sui database, sono e rimarranno di proprietà esclusiva di Nicolab.
- 5.2.** Nicolab è l'unico proprietario dei diritti di proprietà intellettuale relativi a StrokeViewer e a tutti i materiali associati, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli algoritmi di StrokeViewer e l'aspetto grafico di StrokeViewer relativi alle scansioni caricate dall'Ospedale ai sensi del Contratto.
- 5.3.** L'Ospedale utilizzerà le Visualizzazioni esclusivamente per uso interno all'Ospedale nell'ambito di applicazione stabilito nell'articolo 3 e non per il miglioramento dei prodotti, la ricerca e lo sviluppo interni o altri scopi. All'Ospedale non è consentito utilizzare StrokeViewer in studi scientifici e/o pubblicazioni senza previa autorizzazione scritta da parte di Nicolab.
- 5.4.** All'Ospedale non vengono concessi altri diritti e/o titoli oltre a quelli previsti dal presente Contratto.

## **6. RESTRIZIONI D'USO**

- 6.1.** L'Ospedale non utilizzerà, tenterà di utilizzare, applicherà o autorizzerà terzi a utilizzare StrokeViewer e le relative istruzioni e documentazione in alcun modo diverso da quello espressamente consentito e prescritto dal presente Accordo.
- 6.2.** All'Ospedale è espressamente vietato copiare, modificare, distribuire, rendere disponibile a terzi, trasferire, noleggiare, danneggiare, compromettere o tentare di scoprire il codice sorgente e creare opere derivate da StrokeViewer e dalle relative istruzioni e documentazione, sia in parte che nella loro interezza.
- 6.3.** L'ospedale si asterrà dal rimuovere il marchio commerciale, il nome commerciale, i diritti d'autore o qualsiasi designazione di copyright di Nicolab in relazione a StrokeViewer e alle relative istruzioni e documentazione.
- 6.4.** L'ospedale è responsabile delle conseguenze delle azioni compiute dalle persone a cui l'ospedale fornisce l'accesso a StrokeViewer concedendo l'autorizzazione.
- 6.5.** L'ospedale si impegna inoltre ad adottare adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative affinché persone (interne) non autorizzate non possano utilizzare, abusare o accedere a StrokeViewer. In linea con i requisiti di sicurezza delle informazioni ISO, l'Ospedale garantisce che le autenticazioni degli utenti avvengano secondo l'autenticazione a 2 fattori (2FA) all'interno dell'ambiente ADFS o di un sistema simile. Ciò consente agli utenti di accedere in modo sicuro e rapido a StrokeViewer dai propri dispositivi (mobili). Nel caso in

cui la 2FA non sia disponibile, l'ospedale è pienamente consapevole dei rischi ed è responsabile dell'adozione di misure adeguate per garantire un'autenticazione sicura.

- 6.6.** Per garantire la rapidità del flusso di lavoro clinico, è necessario che le scansioni TC dei pazienti colpiti da ictus vengano inoltrate automaticamente a StrokeViewer, in modo da non richiedere ulteriori azioni manuali.
- 6.7.** Nel caso in cui l'Ospedale non adotti adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative (inclusi, ma non limitati agli articoli 6.5 e 6.6) secondo gli standard GDPR o tenti di violare le misure di sicurezza messe in atto da Nicolab, o agisca in contrasto con gli obblighi imposti all'Ospedale ai sensi del Contratto, l'Ospedale sarà pienamente responsabile delle relative conseguenze e violazioni della privacy. In tal caso, Nicolab si riserva il diritto di bloccare o sospendere l'uso di StrokeViewer e/o di rescindere immediatamente il Contratto.
- 6.8.** Nicolab garantisce che terzi, diversi dagli utenti autorizzati dell'Ospedale e di Nicolab nell'ambito del presente Accordo, non potranno utilizzare (sia in forma anonima che non) immagini elaborate (sia in forma anonima che non) di pazienti dell'Ospedale salvate o che sono state salvate in Viewer e/o StrokeViewer, senza l'espressa autorizzazione scritta dell'Ospedale.

## **7. INFORMAZIONI RISERVATE E DATI MEDICI**

- 7.1.** Le parti sono tenute a mantenere segrete le informazioni riservate ricevute dall'altra parte e a non renderle disponibili a terzi senza il previo consenso scritto dell'altra parte. Tale obbligo non si applica alle informazioni che la Parte ricevente dimostra essere (i) di dominio pubblico; (ii) in suo possesso prima del presente Contratto; (iii) ricevute da terzi senza violazione di un obbligo di riservatezza nei confronti dell'altra Parte; (iv) sviluppate in modo indipendente dalla stessa e che tale sviluppo indipendente può essere dimostrato da prove documentate; (v) soggette a divulgazione obbligatoria per legge, da un tribunale della giurisdizione competente o da qualsiasi altra autorità di regolamentazione.
- 7.2.** L'Ospedale riconosce che StrokeViewer e le relative istruzioni e documentazione contengono preziosi segreti commerciali e/o informazioni riservate di Nicolab.
- 7.3.** L'Ospedale adotterà adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative per prevenire una possibile violazione dei segreti commerciali e delle informazioni riservate di Nicolab e, a tal fine, limiterà la diffusione delle informazioni riservate di Nicolab a coloro che ne dovrebbero venire a conoscenza in virtù del loro coinvolgimento nell'uso di StrokeViewer e garantisce che coloro che sono coinvolti nell'uso di StrokeViewer (dipendenti e terzi) si siano impegnati per iscritto a mantenere la riservatezza delle informazioni riservate prima di venire a conoscenza.
- 7.4.** StrokeViewer di Nicolab elabora i dati medici dei pazienti dell'Ospedale per conto dell'Ospedale. L'Ospedale e Nicolab stipulano l' Accordo sul trattamento dei dati a tal fine. Per quanto riguarda gli obblighi delle Parti in materia di trattamento dei Dati Personali, in caso di conflitto tra le disposizioni del presente Accordo e quelle dell'Accordo sul trattamento dei dati, prevarranno le disposizioni dell'Accordo sul trattamento dei dati.

## **8. DISPONIBILITÀ DI STROKEVIEWER**

- 8.1.** Nicolab si impegna a migliorare StrokeViewer, secondo necessità. Nicolab si riserva pertanto il diritto di aggiornare StrokeViewer e/o modificare le relative istruzioni e documentazione, risolvere in modo proattivo bug e altri potenziali problemi per garantire un servizio ottimale all'Ospedale, quando ritenuto necessario da Nicolab. Nicolab farà tutto il possibile, in caso di implementazione di un aggiornamento sostanziale e/o di una modifica sostanziale delle relative istruzioni e documentazione, per informare tempestivamente l'Ospedale dell'impatto previsto e delle corrispondenti finestre di manutenzione.
- 8.2.** Nicolab terrà conto il più possibile delle esigenze dell'Ospedale nella programmazione delle finestre di manutenzione.
- 8.3.** Se l'aggiornamento e/o le modifiche hanno un grave impatto negativo sull'utilizzo di StrokeViewer da parte dell'Ospedale, quest'ultimo ne informerà Nicolab il prima possibile e darà a Nicolab la possibilità di porvi rimedio. Se Nicolab non è in grado di porre rimedio al grave impatto negativo e quest'ultimo è di natura tale da non consentire all'Ospedale di continuare a utilizzare StrokeViewer in modo ragionevole.
- 8.4.** Quando l'Ospedale comunica a Nicolab suggerimenti e/o miglioramenti relativi a StrokeViewer, durante o dopo la scadenza del Contratto, Nicolab è libera di applicare tali suggerimenti e/o miglioramenti a StrokeViewer o ad altri prodotti e/o servizi da sviluppare, senza che l'Ospedale possa richiedere il permesso o derivarne diritti o compensi.

## **9. GARANZIE E RESPONSABILITÀ**

- 9.1.** StrokeViewer viene fornito nello stato attuale ("così com'è"). Nicolab declina espressamente ogni garanzia, implicita o esplicita, di qualsiasi tipo, in relazione a StrokeViewer o ai risultati derivanti da StrokeViewer (inclusa qualsiasi garanzia di "idoneità all'uso").
- 9.2.** In nessun caso Nicolab sarà responsabile per danni (in)diretti, incidentali o esemplari, o danni consequenziali, incluse richieste di risarcimento da parte di terzi, perdita di profitti e mancati risparmi, derivanti da o in relazione all'uso (errato) di StrokeViewer, o a un giudizio medico (errato) basato sui risultati visualizzati da StrokeViewer. Ciò include eventuali richieste di risarcimento da parte di terzi, perdita di profitti o mancati risparmi.
- 9.3.** Firmando il presente Contratto, l'Ospedale garantisce di essere a conoscenza dei termini e delle condizioni di cui all'articolo 9.2 e garantisce (pertanto) che non baserà alcuna decisione (medica) (esclusivamente) su StrokeViewer. Inoltre, l'Ospedale garantisce e riconosce pienamente che StrokeViewer è destinato esclusivamente a supportare le conoscenze professionali e mediche di coloro (dipendenti e terzi) che l'Ospedale impiega nell'uso di StrokeViewer.
- 9.4.** Nicolab è disposta ad accettare la responsabilità con un massimo di € 2.500.000.

## **10. ALTRI REQUISITI**

- 10.1.** Nicolab può dichiarare eventuali "condizioni d'uso" aggiuntive applicabili all'uso di StrokeViewer, di cui l'Ospedale sarà adeguatamente e tempestivamente informato. Se l'Ospedale non è d'accordo con queste "condizioni d'uso" aggiuntive, ha il diritto di rescindere il presente Contratto con effetto immediato, senza intervento giudiziario.

- 10.2.** Le Parti devono sempre stabilire per iscritto in un Addendum eventuali accordi che si aggiungono o si discostano dal Contratto.
- 10.3.** Se una o più disposizioni del presente Contratto sono invalide, illegali o inapplicabili, ciò non pregiudica la validità delle restanti disposizioni. Le Parti negozieranno in buona fede una nuova disposizione in sostituzione di quella invalida o inapplicabile, che seguirà il più possibile lo spirito della disposizione invalida o inapplicabile.
- 10.4.** Le comunicazioni che le Parti si scambieranno ai sensi del presente Accordo dovranno essere effettuate esclusivamente per iscritto.
- 10.5.** Eventuali promesse e accordi verbali non avranno alcun effetto se non confermati per iscritto dalle Parti.
- 10.6.** Le Parti convengono che il presente Accordo e qualsiasi altro documento da consegnare in relazione allo stesso possano essere firmati elettronicamente e che qualsiasi firma elettronica apposta sul presente Accordo o su altri documenti abbia lo stesso valore delle firme autografe ai fini della validità, dell'applicabilità e dell'ammissibilità.
- 10.7.** Il mancato esercizio di un diritto o di un rimedio da parte di una delle Parti non costituisce una rinuncia a tale diritto o rimedio.
- 10.8.** Le disposizioni che per loro natura sono destinate a continuare anche dopo la risoluzione o la scadenza dell'Accordo rimarranno in vigore.
- 10.9.** Il presente Accordo è redatto in lingua italiana. In caso di conflitto, prevarrà la versione in lingua inglese.

## **11. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E LEGGE APPLICABILE**

- 11.1.** Il presente DPA sarà regolato e interpretato in conformità con le leggi dei Paesi Bassi. I tribunali di Amsterdam, Paesi Bassi, avranno giurisdizione esclusiva per risolvere eventuali controversie derivanti da o relative al presente DPA. Nulla in questa clausola limiterà la giurisdizione di qualsiasi autorità di controllo o tribunale competente ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.

*Pagina delle firme***ACCORDO SUL TRATTAMENTO DEI DATI**

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna Parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. Con la sottoscrizione del presente accordo, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed all'esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, dei diritti e degli obblighi connessi all'esecuzione del presente accordo.

Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è consultabile sul sito web di Nicolab all'indirizzo [www.nicolab.com](http://www.nicolab.com) e sul sito della ASST all'indirizzo <https://www.asst-pg23.it>, "Informativa privacy interessati. Gestione dati delle parti".

Ai sensi del Regolamento 679/2016/UE, il Licenziatario, in qualità di Titolare del Trattamento, attribuisce a NICO-Lab B.V., il ruolo di responsabile esterno ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Generale UE/679/2016 e ad Amministratore di Sistema ai sensi e per gli effetti del Provvedimento a carattere generale dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 27 Novembre 2008 e ss.mm.ii.

Il presente Accordo sul trattamento dei dati, compresi i suoi allegati, costituisce parte integrante dell'Accordo con l'utente (UA) di StrokeViewer ("Accordo") tra il Licenziante (Nicolab) e il Licenziatario, in base al quale il Licenziante fornisce al Licenziatario la propria applicazione SaaS (software as a service) per l'elaborazione delle immagini. Il Licenziante e il Licenziatario possono essere di seguito denominati congiuntamente "Parti" e singolarmente "Parte".

**CONSIDERATO**

- (A) L'esecuzione dell'Accordo comporta, tra l'altro, il trattamento dei dati personali come definito e disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE ("Regolamento generale sulla protezione dei dati");
- (B) Ai fini del trattamento dei dati personali in relazione al Contratto e ai sensi del presente DPA, il Licenziatario è considerato il "Titolare del trattamento" e il Licenziante (Nicolab) è considerato il "Responsabile del trattamento e amministratore di sistema" che tratta i Dati personali per conto del Titolare del trattamento. Le Parti saranno denominate "Titolare del trattamento" e "Responsabile del trattamento e amministratore di sistema".
- (C) Le Parti intendono attuare un DPA conforme ai requisiti del quadro giuridico vigente in materia di trattamento dei dati e al GDPR.

**1. Definizioni e interpretazione**

- 1.1** Tutte le definizioni utilizzate nel presente DPA che non sono definite nel presente documento avranno il significato indicato nell'Accordo.
  - 1.1.1** Per "Allegato" si intende un allegato al presente DPA;
  - 1.1.2** "Leggi sulla protezione dei dati" indica tutte le leggi e i regolamenti di volta in volta in vigore relativi alla protezione delle informazioni personali, applicabili al Trattamento ai sensi del presente DPA, incluso (ove applicabile) il Regolamento generale sulla protezione dei dati ("GDPR") nell'Unione Europea;
  - 1.1.3** Per "Sub-responsabile del trattamento" si intende qualsiasi terza parte non subordinata assunta dal Responsabile del trattamento per aiutare a trattare i Dati personali nell'ambito del Contratto, che non sia un dipendente.

- 1.2** I termini "Commissione", "Titolare del trattamento", "Interessato", "Stato membro", "Dati personali", "Violazione dei dati personali", "Trattamento", "Responsabile del trattamento" e "Autorità di controllo" hanno lo stesso significato attribuito loro nel GDPR e i termini affini devono essere interpretati di conseguenza.
- 1.3** Le premesse e gli allegati al presente DPA costituiscono parte integrante e sostanziale del presente DPA.

## **2. Oggetto del DPA**

- 2.1** Il presente DPA riguarda il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile del trattamento per conto del Titolare del trattamento nell'ambito dell'esecuzione del Contratto.
- 2.2** Il presente DPA costituisce parte integrante dell'Accordo. In caso di incongruenze tra il DPA e altra documentazione che costituisce l'Accordo, il DPA prevale in materia di protezione dei dati e privacy.

## **3. Trattamento dei dati personali**

- 3.1** Il Responsabile del trattamento garantisce che tratterà i Dati personali per conto del Titolare del trattamento solo sulla base delle istruzioni documentate del Titolare del trattamento, salvo diversamente richiesto dalla legge applicabile a cui è soggetto il Responsabile del trattamento, nel qual caso il Responsabile del trattamento informerà il Titolare del trattamento se ciò non è vietato da tale legge. Ove possibile, il Responsabile del trattamento consentirà al Titolare del trattamento di difendersi da qualsiasi trattamento richiesto dal Responsabile del trattamento e ridurrà al minimo la portata del trattamento anche sotto altri aspetti. Questo significa che se Nicolab dovesse mai processare dati al di fuori del contesto usuale (ovvero ad esempio per requisiti legali o necessità tecniche), informerà l'ASST papa Giovanni XXIII per assicurare che il processamento sia limitato a quanto necessario per la specifica ragione
- 3.2** Le istruzioni scritte del Titolare sono specificate nel presente DPA e nei suoi Allegati.
- 3.3** Il Titolare del trattamento può fornire ulteriori istruzioni durante tutta la durata del trattamento nel contesto del Contratto. Tali istruzioni devono essere sempre documentate e conservate per iscritto, anche in formato elettronico. Se le istruzioni sono incoerenti, direttamente contraddittorie o eccedono l'ambito di applicazione del presente DPA, tali istruzioni devono essere incluse in un addendum scritto, concordato da entrambe le Parti. A seconda delle istruzioni in questione, il Responsabile del trattamento può decidere che è necessario modificare il Contratto sottostante.
- 3.4** Il Titolare ha il diritto e l'obbligo di prendere decisioni in merito alle finalità e ai mezzi del Trattamento dei Dati Personali ed è responsabile di garantire il rispetto delle Leggi sulla Protezione dei Dati. Il Responsabile del Trattamento seguirà tutte le istruzioni ragionevoli fornite dal Titolare in merito al Trattamento dei Dati Personali. Il Responsabile del trattamento deve informare immediatamente il Titolare del trattamento se ritiene che tali istruzioni costituiscano una violazione delle leggi sulla protezione dei dati. In tal caso, il Titolare del trattamento ha trenta (30) giorni di tempo per rivedere le sue istruzioni scritte. Se il Titolare del trattamento non fornisce istruzioni riviste entro trenta (30) giorni o se il Responsabile del trattamento ritiene che le istruzioni riviste violino le leggi sulla protezione dei dati, il Responsabile del trattamento ha il diritto di rescindere (la parte pertinente) dell'Accordo.
- 3.5** Il Responsabile del trattamento deve dimostrare di trattare i Dati personali in modo corretto e diligente, in conformità con i requisiti a cui è soggetto ai sensi delle Leggi sulla protezione dei dati. A tal fine, il Responsabile del trattamento deve almeno istituire un registro delle attività di trattamento ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del GDPR e fornire al Titolare del trattamento una copia di tale registro immediatamente su richiesta.

- 3.6** Se i servizi che il Responsabile del trattamento deve fornire implicano il trattamento di cartelle cliniche o altre categorie particolari di Dati personali, il Responsabile del trattamento garantisce che le sue procedure non violano alcuna normativa sanitaria applicabile di cui è a conoscenza.

#### **4. Sicurezza**

- 4.1** Tenendo conto dello stato dell'arte, dei costi di implementazione e della natura, dell'ambito, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio di probabilità e gravità variabili per i diritti e le libertà delle persone fisiche, le Parti attueranno, in relazione ai Dati Personali, misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato a tale rischio, che sarà conforme alla natura dei Dati Personali da trattare, come specificato nell'Allegato 1. Tali misure di sicurezza includono tutte le misure previste nel DPA. Come minimo, le misure attuate dal Responsabile del trattamento includono quanto segue:

- a) misure volte a garantire che solo i dipendenti autorizzati possano accedere ai Dati Personali per le finalità indicate nell'Allegato 1;
- b) misure che prevedono che il Responsabile del trattamento conceda ai propri dipendenti e ai Sub-responsabili del trattamento l'accesso ai Dati personali solo tramite account individuali nominativi, con un adeguato registro dell'utilizzo di tali account e con gli account in questione che concedono ai propri utenti l'accesso solo ai Dati personali il cui accesso è necessario per la persona giuridica interessata;
- c) misure volte a proteggere i Dati personali da distruzione accidentale o illecita, perdita o modifiche accidentali e conservazione, trattamento, accesso o divulgazione non autorizzati;
- d) misure volte a identificare le vulnerabilità relative al trattamento dei dati personali nei sistemi utilizzati per fornire servizi al Titolare del trattamento;
- e) misure volte a garantire che i dati personali siano disponibili quando necessario;
- f) misure volte a garantire che i dati personali siano separati in modo ragionevole dai dati personali trattati dal responsabile del trattamento per proprio conto o per conto di terzi.

- 4.2** I metodi del Responsabile del trattamento sono dimostrabilmente conformi ai requisiti delle norme ISO27001, ISO13485 e NEN7510. Il Responsabile del trattamento opera con un processo di sviluppo software conforme alla norma IEC62304 e segue anche la norma di gestione dei rischi ISO14971 per i dispositivi medici e la norma di sicurezza IEC82304 per il software medico. Il Responsabile del trattamento ha implementato un'adeguata politica di sicurezza scritta per il trattamento dei dati personali.

- 4.3** Il Titolare del trattamento può richiedere al Responsabile del trattamento e amministratore di sistema di implementare ulteriori misure di sicurezza. Il Responsabile del trattamento e amministratore di sistema è tenuto a implementare tali misure solo dopo che le Parti abbiano concordato per iscritto le relative modalità. Se il Responsabile del trattamento apporta modifiche alle proprie misure di sicurezza su richiesta del Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento ha il diritto di fatturare al Titolare del trattamento i costi associati a tali modifiche.

- 4.4** Il Responsabile del trattamento avrà il diritto di migliorare o adeguare le misure di sicurezza che ha implementato se, a sua discrezione, ciò è necessario per garantire un livello di sicurezza adeguato. Il Responsabile del trattamento informerà il Titolare del trattamento di eventuali modifiche sostanziali alle misure di sicurezza prima di implementarle.

- 4.5** Sebbene il Titolare del trattamento rimanga responsabile dell'attuazione di adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative, il Responsabile del trattamento è responsabile degli aspetti più pratici dell'attuazione di tali misure di sicurezza (i "mezzi non essenziali"), quali la

scelta di un particolare tipo di hardware o software o le misure di sicurezza dettagliate. Il Responsabile del trattamento assisterà il Titolare del trattamento nella determinazione delle misure di sicurezza appropriate, qualora il Titolare del trattamento richieda tale assistenza.

- 4.6** Il Responsabile del trattamento concederà l'accesso ai Dati personali ai sensi del presente DPA solo in base alla necessità di sapere alle persone sotto l'autorità del Responsabile del trattamento che si sono impegnate a mantenere la riservatezza o sono soggette a un adeguato obbligo legale di riservatezza.

## 5. Sub-trattamento

- 5.1** Ai sensi dell'art. 28.2 del Regolamento con la presente si fornisce espressa autorizzazione scritta generale alla individuazione da parte del Responsabile di altri soggetti che svolgano, per conto del Responsabile medesimo, il ruolo di "sub-responsabili". A fronte di tale autorizzazione, si richiede al Responsabile di comunicare alla scrivente l'elenco di tutti gli eventuali soggetti individuati in qualità di sub-responsabili. La scrivente provvederà a verificare eventuali profili di criticità emergenti dalle comunicazioni ricevute e si riserva la facoltà di limitare e/o revocare l'autorizzazione ivi concessa. Nel caso in cui nel tempo intervengano modifiche, aggiunte o sostituzioni dei sub-responsabili inizialmente comunicati, tali nuove nomine dovranno essere inoltrate alla scrivente al fine di effettuare le opportune valutazioni (anche in termini oppositivi) relativamente alla protezione dei dati personali. Si precisa come è obbligo del Responsabile individuare e nominare in forma scritta i propri sub-responsabili; tale atto di nomina/individuazione dovrà riproporre a carico del sub-responsabile i medesimi obblighi posti a carico del responsabile e specificati nel presente documento, in particolare l'atto dovrà individuare le misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento soddisfi i requisiti di sicurezza richiesti dal Regolamento. Si evidenzia come il Responsabile conservi nei confronti della scrivente, Titolare del trattamento, ogni responsabilità derivante dall'eventuale inadempimento posto in essere dal sub-responsabile.

## 6. Violazione dei dati personali e obblighi di assistenza

- 6.1** Il Responsabile dovrà - garantire il necessario apporto al Titolare del trattamento qualora nei confronti di questo vengano esercitati i diritti che il Regolamento (al capo III) riconosce agli interessati i quali impattino sui dati personali oggetto della presente nomina;- garantire la comunicazione al Titolare (ai sensi dell'art. 33.2 del Regolamento) di tutti gli eventi di violazione dei dati personali al fine di consentire al Titolare stesso il rispetto delle attività di notifica all'Autorità di controllo stabilite dall'articolo 33 del regolamento. La comunicazione da parte del Responsabile al Titolare dovrà avvenire senza ingiustificato ritardo all'indirizzo PEC istituzionale e dovrà contenere almeno i seguenti punti:
- natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
  - il nome e i dati di contatto del Data Protection Officer o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
  - descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
  - descrivere le misure adottate da parte del Responsabile per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi. Il Responsabile sarà tenuto a mantenere presso i propri uffici la documentazione necessaria a descrivere le violazioni dei dati subite.

## 7. Durata e risoluzione

- 7.1** Le prescrizioni di cui al presente atto hanno decorrenza dall'ultima data di sottoscrizione e scadenza congrua a quella indicata nel rispettivo contratto di fornitura di servizi. Il presente atto rimarrà in vigore fino a quando continueranno a svilupparsi le obbligazioni contrattuali del contratto di fornitura dei servizi di cui l'atto stesso disciplina gli aspetti inerenti la tutela dei dati personali.

## **8. Diritti di audit**

- 8.1** Il Responsabile del trattamento e amministratore di sistema metterà a disposizione del Titolare, su richiesta, tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità al presente DPA. Il Responsabile del trattamento consentirà e contribuirà alle verifiche, comprese le ispezioni, a intervalli ragionevoli, da parte del Titolare o di un revisore incaricato dal Titolare in relazione al trattamento dei Dati personali, a condizione che sia tempestivamente informato di tali verifiche e che sia garantita la riservatezza. I risultati o la relazione della verifica saranno condivisi con il Responsabile del trattamento.
- 8.2** I diritti di informazione e di audit del Titolare del trattamento sorgono ai sensi dell'articolo 8.1 solo nella misura in cui il DPA non conferisca altrimenti al Titolare del trattamento diritti di informazione e di audit che soddisfino i requisiti pertinenti delle leggi sulla protezione dei dati.
- 8.3** Se necessario, le Parti si consultano sui risultati dell'audit e attuano misure di miglioramento.
- 8.4** Il Responsabile del trattamento ha il diritto di fatturare al Titolare del trattamento i costi sostenuti in relazione al proprio contributo alla verifica e/o all'attuazione delle misure ad essa correlate.

## **9. Responsabilità**

- 9.1** Le Parti si assicureranno che la loro responsabilità sia sufficientemente coperta da un'assicurazione.
- 9.2** Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del Regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare o dal Responsabile. Il Responsabile risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi posti dal Regolamento specificatamente diretti ai responsabili o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni impartite dal Titolare nel presente atto. In caso di richieste di risarcimento pervenute al Titolare, per violazioni compiute dal Responsabile, il Titolare si riserva il diritto di rivalsa nei confronti del Responsabile stesso. Per quanto riguarda le sanzioni imputabili da parte dell'Autorità Garante, fanno fede gli art. 82, 83 e 84 del Regolamento. In caso di accertata violazione delle disposizioni del Regolamento o del presente contratto, il Titolare si riserva il diritto di mettere in atto le misure ritenute corrette nei confronti del Responsabile. Se la violazione si configurasse di particolare gravità, è fatto salvo il diritto del Titolare di rescindere il presente contratto.

## **10. Trasferimento dei dati**

- 10.1** Il Responsabile dovrà comunicare preventivamente l'eventuale trasmissione dei dati personali verso paese terzo (non appartenente all'Unione Europea); in tali casistiche il Titolare si riserva la facoltà di esprimere apposita autorizzazione alla trasmissione a meno che tale trasmissione non sia espressamente richiesta dell'Unione o dal diritto nazionale.

## **11. Varie**

- 11.1** Ciascuna Parte è tenuta a mantenere riservati il presente DPA e le informazioni ricevute sull'altra Parte e sulla sua attività in relazione al presente DPA ("Informazioni riservate") e non deve utilizzare o divulgare tali Informazioni riservate senza il previo consenso scritto dell'altra

Parte, salvo nella misura in cui:  
(a) la divulgazione sia richiesta dalla legge;  
(b) le informazioni in questione siano già di dominio pubblico;  
(c) è in suo possesso prima del presente DPA;  
(d) sia stato ricevuto da una terza parte senza violare alcun obbligo di riservatezza nei confronti dell'altra Parte.

- 11.2** Tutte le comunicazioni e le notifiche fornite ai sensi del presente DPA devono essere in forma scritta e saranno consegnate personalmente, inviate per posta o inviate via e-mail all'indirizzo o a qualsiasi altro indirizzo comunicato di volta in volta dalle Parti che cambiano indirizzo.
- 11.3** Nicolab ha nominato un responsabile della protezione dei dati che può essere contattato all'indirizzo: [infosec@nicolab.com](mailto:infosec@nicolab.com) o al numero +31 20 244 08 52.
- 11.4** Nicolab si riserva il diritto di modificare o aggiornare il presente DPA. In caso di modifiche o aggiornamenti, Nicolab ne darà comunicazione al Titolare del trattamento.
- 11.5** Una modifica entrerà in vigore e diventerà parte integrante delle istruzioni del Titolare del trattamento trenta (30) giorni dopo la notifica al Titolare del trattamento. Se il Titolare del trattamento non acconsente a una modifica notificata da Nicolab, il Titolare del trattamento ne informerà Nicolab per iscritto entro e non oltre quindici (15) giorni dal ricevimento della notifica della modifica. Le Parti coopereranno in modo ragionevole per risolvere eventuali controversie. Ciascuna delle Parti può recedere dal Contratto (o dalla parte pertinente dello stesso) qualora le Parti non riescano a raggiungere un accordo.

## 12. Legge applicabile e giurisdizione

- 12.1** Il presente DPA sarà regolato e interpretato in conformità con le leggi dei Paesi Bassi. I tribunali di Amsterdam, Paesi Bassi, avranno giurisdizione esclusiva per risolvere eventuali controversie derivanti da o relative al presente DPA. Nulla in questa clausola limiterà la giurisdizione di qualsiasi autorità di controllo o tribunale competente ai sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.

Concordato e redatto in duplice copia da,

NICo-Lab B.V.

Michael Macilquham

Amministratore delegato

Data: 03 March 2026

Firma:

*Michael D Macilquham*

ASST PAPA GIOVANNI XXIII

Dott. Francesco Locati

Direttore Generale

Data:

Firma:

Si prega di restituire una copia firmata del presente Accordo a Nicolab: [contracts@nicolab.com](mailto:contracts@nicolab.com).

### Allegato 1 – Istruzioni per il trasferimento dei dati

All'inizio del DPA, il Titolare del trattamento autorizza il Responsabile del trattamento ad avvalersi dei seguenti sub-responsabili del trattamento (sub-processor) per l'esecuzione delle operazioni di trattamento dei dati all'interno del SEE, sulla base del meccanismo volto a legittimare tale trasferimento, come indicato nella tabella sottostante.

Google Cloud	All'interno dello Spazio Economico Europeo (SEE)	Clausole contrattuali standard
AWS	All'interno dello Spazio Economico Europeo (SEE)	Clausole contrattuali standard
Stream.io	All'interno dello Spazio Economico Europeo (SEE)	Clausole contrattuali standard

### Allegato 2 – KPI

Si richiamano integralmente i KPI così come definiti nel documento "Lombardia Regional Cerebral Stroke Project – Action Plan", già approvato e sottoscritto tra le Parti, con particolare riferimento a quanto previsto all'art. 2.3, pagina 10, che si intende qui espressamente richiamato e parte integrante del presente atto.

Descrizione KPI	Evidenze
<b>(Tecnico)</b> Installazione e implementazione con successo della tecnologia in un contesto regionale, comprendente 1 Hub e 2 Spoke	Modulo di User Acceptance Test (UAT) attestante la corretta configurazione e registri di completamento della formazione del personale presso Hub e Spoke
<b>(Tecnico)</b> 99% di disponibilità del sistema (uptime), garantendo un'elevata disponibilità della piattaforma	Log di uptime del sistema e report di monitoraggio con assenza di alert critici o guasti rilevanti
<b>(Clinico)</b> Riduzione del tempo tra acquisizione TAC (Spoke) e disponibilità dell'immagine per la valutazione (Hub) (tempo di trasferimento dati)	Feedback clinico che conferma il miglioramento dell'efficienza del workflow e dashboard/log di sistema che mostrano performance e timestamp
<b>(Clinico)</b> Raggiungimento della soddisfazione degli utenti, misurata durante riunioni periodiche di valutazione	Risultati di survey agli utenti, tassi di adozione e verbali delle riunioni che riassumono soddisfazione e criticità emerse

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE** (proposta n. 568/2026)

Oggetto: PRESA D'ATTO DELL'ADESIONE AL PROGETTO PILOTA PER LA SPERIMENTAZIONE DI UNA SOLUZIONE TECNOLOGICA DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER IL SUPPORTO ALLA DIAGNOSI DELLO STROKE E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO CON L'AZIENDA NICO-LAB B.V.

**SC PROPONENTE**

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 27/03/2026

Il direttore ad interim  
Dr.ssa Eleonora Zucchinali

## PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.568/2026

ad oggetto:

PRESA D'ATTO DELL'ADESIONE AL PROGETTO PILOTA PER LA SPERIMENTAZIONE DI UNA SOLUZIONE TECNOLOGICA DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER IL SUPPORTO ALLA DIAGNOSI DELLO STROKE E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO CON L'AZIENDA NICO-LAB B.V.

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

<b>DIRETTORE AMMINISTRATIVO :</b> Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE ASTENUTO	Vecchi Gianluca
Note:	

<b>DIRETTORE SANITARIO Facente funzione:</b> Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE ASTENUTO	Bombardieri Giulia
Note:	

<b>DIRETTORE SOCIO SANITARIO :</b> Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE ASTENUTO	Cesa Simonetta
Note:	

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

---

**Publicata all'Albo Pretorio on-line  
dell'Azienda socio sanitaria territoriale  
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

**per 15 giorni**

---